

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

 Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi
Quantum
 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato Pubblico Cantiere Ufficio
 Fabbrica Altro

Principio di diritto

Numero scheda Sentenza

Pagina 1 di 2

Con adeguato apporto motivazionale il giudice di appello evidenziava la carenza di formazione nell'utilizzo del mezzo, stante l'inadeguatezza della modulistica depositata dal datore di lavoro e, soprattutto, l'assenza di vigilanza nello svolgimento dell'attività lavorativa, di talchè il rispetto delle norme antinfortunistiche finiva per essere rimesso all'iniziativa dello stesso dipendente. In particolare il giudice di appello ha evidenziato come il datore di lavoro, pure avendo ottenuto una sorta di liberatoria dai propri dipendenti in ordine alla dotazione di strumenti antinfortunistici (pur nella contestazione dell'autenticità della sottoscrizione), di fatto avesse eluso gli obblighi di sicurezza a suo carico, i quali non si arrestano alla acquisizione dei presidi volti ad assicurare la protezione dei singoli dipendenti ma, come prescrive la disposizione normativa richiamata nel capo di imputazione, impongono la vigilanza sulla loro integrale e corretta utilizzazione, in quanto il datore di lavoro non deve solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità di due soci-amministratori di una s.n.c. che, in qualità di datori di lavoro, avevano colposamente cagionato la morte di un lavoratore, il quale aveva eseguito la verifica di funzionamento di un impianto di luminarie con strumenti pericolosi, in assenza di misure di sicurezza specificamente previste ed in difetto dell'attività di vigilanza necessaria ad accertare che il detto lavoratore facesse uso durante le lavorazioni dei guanti isolanti (sez.IV, 17.5.2012 n.34747).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2018.

Note

Sotto il profilo della colpa è stato adeguatamente evidenziato dai giudici di merito che il lavoratore era intento a svolgere un'attività lavorativa con mezzo inadeguato, instabile, fornito dalla ditta committente in assenza di protezioni sul lato della caduta (balastra) e in assenza di altri mezzi di fissaggio o di aggancio (cinture di sicurezza e funi) e che la caduta era avvenuta nella perpendicolare del disallineamento tra il trabattello, lato parete e la stessa parete che il lavoratore stava intonacando, circostanza questa che, con argomentazione del tutto logica, il giudice distrettuale, riconduceva ad un inadeguato bloccaggio delle ruote dell'impalcatura mobile.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.